



Senato della Repubblica



Antonio De Poli

DISEGNO DI LEGGE  
**UN ALBERO PER OGNI CENTENARIO**

SU INIZIATIVA DEL SENATORE  
**ANTONIO DE POLI**







## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DE POLI**

**Disposizioni concernenti la messa a dimora  
di un albero per ogni residente centenario**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il senso di comunità è un valore profondamente radicato nella cultura e nel tessuto sociale del nostro Paese, caratterizzato da una forte tradizione di mutualismo e solidarietà, secondo i canoni di una sensibilità collettiva che non è soltanto un retaggio del passato, ma un pilastro su cui costruiamo ogni giorno il futuro.

La Costituzione inverte l'essenza di questo valore condiviso e si spinge più oltre quando accoglie che la realizzazione personale non si compie in isolamento, bensì all'interno delle formazioni sociali – famiglie, comunità, associazioni – nelle quali la solidarietà diventa pratica quotidiana.

Vi è un principio di interdipendenza tra l'individuo e la società che riflette il nodo tra i diritti inviolabili come fondamento della dignità umana e la solidarietà come espressione della responsabilità collettiva verso il benessere comune. I doveri di solidarietà politica, economica e sociale divengono manifesto di una convivenza basata su un patto sociale di reciproco sostegno e condivisione. L'incontro tra le generazioni ha un ruolo cruciale nel processo di costruzione dell'identità comunitaria, che emerge dalla sintesi delle esperienze e dal riconoscimento dell'altro.

La legislazione, a tutti i livelli, ha il compito di preservare la possibilità che questo equilibrio continui a sorreggere ed esprimere la nostra società e di promuoverne la coesione.

La trasmissione di valori, esperienze e sapere tra le persone anziane e le nuove generazioni è fondamentale per la costruzione di comunità resilienti e aperte al futuro, può essere strumento di nuove consapevolezze, apprendimenti continui, gestione e neutralizzazione di conflitti anche aspri.

Tenerlo a mente ci consente anche di intercettare le direttrici di una rivoluzione demografica senza precedenti nella nostra storia: in Italia, infatti, circa un terzo della popolazione ha più di sessantacinque anni. Rispetto all'inizio del nuovo millennio, il numero dei centenari è più che triplicato. Nel 2021 i dati Istat rilevavano la presenza di 17.771 centenari; oggi sono oltre 20.000, in aumento sia in termini assoluti che relativi alla popolazione totale.

L'aumento dei centenari, oltre a rappresentare una sfida per i sistemi sanitari e di assistenza, offre anche una preziosa opportunità per valorizzare l'invecchiamento attivo e il contributo che le persone anziane possono continuare a offrire alla società. I centenari sono testimoni viventi di un secolo di cambiamenti storici, sociali e culturali dai quali è nata la Repubblica e il loro esempio di longevità attiva e di partecipazione alla vita comunitaria rappresenta un modello da proteggere. Poter invecchiare è un privilegio e una meta della società.

Questo testo presenta una proposta legislativa innovativa e simbolica che unisce il rispetto e la celebrazione della vita umana con la cura e la valorizzazione dell'ambiente.

La proposta incoraggia le amministrazioni locali a mettere a dimora un albero per ogni residente centenario (articolo 1), in attuazione degli indirizzi definiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli spazi verdi urbani ed extraurbani.

Alle regioni e alle province autonome è demandato il compito di disciplinare la tipologia delle essenze arboree da destinare alle finalità di cui all'articolo 1, avvalendosi anche del

Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (articolo 2). Si introduce, inoltre, un sistema di riconoscimento per i comuni che partecipano attivamente a questa iniziativa, attraverso l'iscrizione in un elenco speciale presso il Ministero dell'Interno, con l'intento di offrire visibilità agli sforzi delle amministrazioni (articolo 3).

I comuni sono ulteriormente incentivati a integrare gli interventi di messa a dimora degli alberi in progetti più ampi di rigenerazione urbana e ambientale (articolo 4), proponendo come stimolo premialità finanziarie, per una pianificazione urbana sostenibile, che concorra a migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

La proposta intende offrire un esempio concreto di come politiche ambientali possano essere integrate con la valorizzazione sociale, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che celebri la vita umana e tuteli il patrimonio naturale.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1**

1. Al fine di promuovere il valore sociale della solidarietà e dell'incontro tra le generazioni, in attuazione degli indirizzi definiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli spazi verdi urbani ed extraurbani, i comuni mettono a dimora nel proprio territorio un albero per ogni residente centenario.

### **Art. 2**

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.

### **Art. 3**

1. I comuni che realizzano gli interventi di cui all'art. 1 sono iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'Interno e tenuto anche in forma telematica.  
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno emana le disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 1.

### **Art. 4**

1. Per i comuni che includono gli interventi di cui all'art. 1 in processi di rigenerazione urbana e ambientale, possono essere introdotte clausole di premialità nell'erogazione delle risorse delle regioni, delle province autonome ed europee.  
2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, individuano i criteri per la determinazione delle premialità con propri provvedimenti.

### **Art. 5**

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

---



*ADP*



Palazzo Madama - 00186 Roma - Tel. 06 67062210  
E-mail: [antonio.depoli@senato.it](mailto:antonio.depoli@senato.it)

Segreteria Padova: Casella postale, 1  
35010- Limena (PD) - Uff.:+39 3917553872  
E-mail: [depoli.antonio@gmail.com](mailto:depoli.antonio@gmail.com)



[www.antoniodepoli.it](http://www.antoniodepoli.it)